

Accordo a definizione della procedura ex art. 24 L. 223/1991

Oggi, 06/02/2017 presso la sede di UILTUCS-UIL in ROMA Via Nizza 128 si sono incontrati, nell'ambito della procedura ex art. 24 L. 223/1991 attivata con comunicazione d'apertura datata 05/01/2017.

UN JOUR AILLEURS ITALIA SRL (di seguito "la Società") rappresentata in questa sede da Patricia IRIBAS GUTIERREZ

E

FILCAMS – CGIL, rappresentata da Jeff Nonato

FISASCAT – CISL rappresentata da Mirco Ceotto

UILTUCS – UIL rappresentata da Paolo Proietti

Presenti anche le RSA Sonia D'Addea e Claudia Ceriotti



(di seguito "OO.SS." tutti insieme "Le parti")

PREMESSO CHE

- La Società in data 05/01/2017 ha avviato ai sensi dell'art. 24 Legge 223/1991 una procedura di licenziamento collettivo riguardante complessivamente 35 lavoratoridi cui 25 riferibili alle unità locali che verranno chiuse in data 28/02/2017, 3 riferibili alla sede aziendale, 7 riferiti a Corner Coin;
- A seguito della richiesta delle OO.SS., in data 27/01/2017 è stato avviato un confronto previsto della citata legge; le parti si sono incontrate presso FISASCAT-CISL in ROMA Via Dei Mille 56 e hanno ampiamente discusso nel merito e non avendo raggiunto un accordo complessivo hanno aggiornato la seduta al giorno 06/02/2017;
- In data 03/02/2017 La Società ha fornito il maggior chiarimento alle OO.SS. specificando per ogni sede il numero degli esuberi, il livello e l'orario di lavoro svolto ed ha precisato l'importo della perdita dell'anno 2016;
- Nel corso dei confronti la Società ha ribadito quanto già illustrato nella citata comunicazione d'apertura e fornito le delucidazioni richieste dalle OO.SS. in relazione alla situazione aziendale e alle prospettive occupazionali;
- Le OO.SS. hanno insistito sulla necessità di ridurre l'impatto occupazionale derivante delle scelte aziendali e richiesto alla Società un impegno a garantire un adeguato sostegno economico ai lavoratori che verranno collocati in NASPI;
- La Società ha manifestato la propria condizione di difficoltà connessa alla congiuntura economica sfavorevole perdurante nel mercato dell'abbigliamento, confermando i dati e le valutazioni dichiarate nelle comunicazioni d'apertura, e ha ribadito la necessità di chiudere i punti vendita nei centri commerciali con conseguente esubero strutturale degli addetti.

TUTTO CIO' PREMESSO, DOPO AMPIA DISCUSSIONE, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. La Società aderisce alla richiesta delle OO.SS. di ridurre il numero dei lavoratori dichiarati in esubero a 28 (ventotto), così suddivisi:
 - a. Area Amministrativa e commerciale della sede di Milano
 - i. N. 1 livello 3° part-time
 - ii. N. 1 livello 2° part-time
 - iii. N. 1 livello 1° full time
 - b. Negozi presso Centri Commerciali Milano Fiori Assago (MI), Porta di Roma in località Bufalotta (Roma), Novate Metropoli a Novate Milanese (MI), ValeCenter a Marcon (VE), Busnago Globo a Busnago (MB)
 - i. N. 9 livello 4° full time



- ii. N. 8 livello 4° part-time
 - iii. N. 2 livello 3° full time
 - iv. N. 1 livello 3° part-time
 - v. N. 5 livello 2° full-time;
3. La cessazione del rapporto di lavoro relativo al personale dichiarato in esubero nel punto 2) lett. a. e b. avverrà in data 28/02/2017 (ultimo giorno lavorativo) seguendo il criterio della non opposizione al licenziamento.
- Fatta salva la corresponsione delle retribuzioni, delle indennità maturate, del TFR, delle ferie e dei permessi non goduti, dell'indennità di mancato preavviso, la Società corrisponderà ai lavoratori in esubero che dichiarino di non opporsi al licenziamento e abbiano sottoscritto un verbale individuale di conciliazione in sede protetta, che preveda la rinuncia all'impugnazione del licenziamento, un incentivo all'esodo pari a 6 mensilità della retribuzione di fatto (comprensiva quindi dei ratei di 13ma e 14ma). Il suddetto importo è erogato a titolo di incentivo all'esodo quale integrazione del TFR, tale somma non è soggetta a contribuzione previdenziale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 2 settembre 1997 n. 314.
4. Per il rimanente personale dichiarato in esubero, la risoluzione del rapporto in data 28/02/2017 (ultimo giorno lavorativo) avverrà tramite l'applicazione dei criteri previsti dall'art. 5 L. 223/1991.
5. Il personale attualmente in maternità potrà aderire alla proposta d'incentivazione ma il rapporto cesserà al termine delle tutele previste dalla legge.
6. Le competenze di fine rapporto e l'incentivazione all'esodo, ad eccezione del TFR, verranno erogate entro il mese successivo alla firma del verbale individuale di conciliazione, mentre il TFR verrà erogato il mese ulteriormente successivo.
7. Al fine di sottoscrivere l'eventuale accordo sindacale individuale previsto al precedente punto 3) le parti concordano di incontrarsi con i lavoratori nelle seguenti date:
- a. Provincia di MILANO il giorno 20/02/2017
 - b. Provincia di ROMA il giorno 21/02/2017
 - c. Provincia di VENEZIA il giorno 22/02/2017


Previo inoltre da parte della Società ad ogni singolo lavoratore dell'indicazione degli importi connessi al presente accordo in caso di conciliazione individuale e di copia del presente accordo.

8. Le parti si danno reciprocamente atto del corretto svolgimento della procedura prevista dall'art. 24 Legge 223/1991, per quanto riguarda l'eshaustività delle informazioni fornite dalla Società, sia per quanto riguarda le procedure di convocazione ed esperimento del confronto sindacale. Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano di aver compiutamente esperito il confronto sindacale previsto dall'art. 4 Legge 223/1991.
9. Il presente accordo sana eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti la comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali, quanto sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 part. 45) della Legge 92/2012.

Roma, 06/02/2017

Letto, confermato e sottoscritto

UN JOUR AILLEURS ITALIA SRL



FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UIL

RSA

